

Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33.

Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge: Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12, in materia di aree protette, classificato di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, incidenti sul territorio dei Comuni di Antrona Schieranco e di Viganella, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000.

2. Il territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990, nell'articolo 92 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, sono le seguenti:

- a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;
- b) promuovere, riorganizzare, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici;
- c) riqualificare il patrimonio forestale valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;
- d) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
- e) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino delle risorse e dei valori di cui alla lettera a);
- f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
- g) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
- h) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Art. 4.
(*Gestione*)

1. Per le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, ente di diritto pubblico cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella;
- b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;
- c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;
- d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- e) un rappresentante della Regione Piemonte;
- f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno dalle Associazioni ambientaliste.

3. La comunità delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della l.r. 12/1990, inserito dall'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

Art. 5.
(*Personale*)

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola si avvale del personale individuato, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nella pianta organica dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, rideterminata ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera h) della l.r. 44/2000.

Art. 6.
(*Norme di salvaguardia*)

1. Nel territorio del Parco naturale della Valle Antrona trovano applicazione il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:

- a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione oppure previste dal piano d'area;
- b) aprire e gestire discariche;
- c) esercitare l'attività di motocross;
- d) impiegare motoslitte per finalità sportive o ricreative.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.

4. Le norme relative alla gestione e all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nel parco naturale ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. medesimo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno del parco naturale è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989,

n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L'utilizzo e la fruizione del parco naturale sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 12/1990.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è affidata:
 - a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola;
 - b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
 - c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
 - d) al Corpo forestale dello Stato;
 - e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'ente di gestione.

Art. 8.

(Piano d'area)

1. Il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è soggetto a piano d'area ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della l.r. 36/1992, che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, i Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, la Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza, la Comunità montana della Valle Antrona, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Regione Piemonte.

3. Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione del Parco naturale, dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, alla Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza, alla Comunità montana della Valle Antrona, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

4. L'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.

5. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

4. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 6, comma 4, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

5. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

6. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 3 e 4, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.

7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate).

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/1990)

1. la lettera a) del comma 1, dell'articolo 7 della l.r. 12/1990, modificata dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 32, è sostituita dalla seguente:

"a) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;"

2. La lettera a1) del comma 1, dell'articolo 7 della l.r. 12/1990, modificata dall'articolo 13, comma 5 della l.r. 32/1995, è sostituita dalla seguente:

"a1) all'ente di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e di cui all'articolo 4 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;"

Art. 11.

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 12/1990)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 13, comma 6 della l.r. 32/1995, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:

a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella;

b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;

c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;

d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

e) un rappresentante della Regione Piemonte;

f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno dalle associazioni ambientaliste."

Art. 12.

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 32/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 32/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Gestione)

1. Per le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, ente di diritto pubblico cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

2. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella;
 - b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;
 - c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;
 - d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
 - e) un rappresentante della Regione Piemonte;
 - f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno dalle associazioni ambientaliste.
3. La Comunità del Parco delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della l.r. 12/1990, inserito dall'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36."

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui all'articolo 4, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.
3. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 43, comma 2 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della l.r. 32/1995, modificativi del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/1990 e del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990.


Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, stimati annualmente in 200.000,00 euro per il biennio 2010-2011, in termini di competenza, ripartiti in 100.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB10101 e in 100.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito dell'UPB DB10102 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
 3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
- Data a Torino, addì 22 dicembre 2009

Mercedes Bresso


Allegato A.
Cartografia in scala 1:25000 (Articolo 2)




REGIONE PIEMONTE
PIEMONTEPARCHI
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 22 marzo 1996, n. 12

PARCO NATURALE DELLA VALLE ANTRONA

CONFINI
SCALA 1:25.000



- PROVINCIA VERBAZIA**
- A. Comune di Bioglio
 - B. Comune di Antrona Sirmione
 - C. Comune di Antrona
 - D. Comune di Salmendina
 - E. Comune di Pignone
 - F. Comune di Corno Allorio
 - G. Comune di Antrona con San Carlo
 - H. Comune di Caltanico-Castiglione
 - I. Comune di Sanno Rezzo

Scala 1:25.000
 250 0 250 500 m
 REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE REGIONALE AREE PROTETTE


LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 563

Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 luglio 2008.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 5 luglio 2008.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 2 luglio 2009 con relazione di Paola Barassi.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Approvato in Aula il 10 dicembre 2009, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6, della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita' ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e' disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.”.

- Il testo dell'articolo 93, della l.r. 44/2000, è il seguente:

"Art. 93 (Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale;
- b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
- c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;
- d) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette. 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia'), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19;

e) promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui all'articolo 38 della l.r. 12/1990, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;

f) gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

g) approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

h) approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

i) tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.

2. Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall'articolo 2 della l.r. 12/1990 e dall'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

b) istituzione delle Aree protette secondo le procedure dell'articolo 6 della l.r. 12/1990 e dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);

c) approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;

d) approvazione del Programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;

e) approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;

f) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;

g) approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla Comunità del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;

h) ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;

i) determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;

l) approvazione, con la legge regionale di bilancio dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.

3. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1, della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e

per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.”.

- Il testo dell'articolo 92, della l.r. 44/2000, è il seguente:

"Art. 92 (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 14 ter, della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 14 ter. (Comunità del Parco)

1. Gli Statuti, di cui al successivo articolo 16, degli Enti di gestione di aree protette classificate parchi naturali debbono prevedere, tra le forme di partecipazione, la costituzione della Comunità del Parco composta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, ove presenti, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.”.

Nota all'articolo 5

- Per il testo dell'articolo 93, della l.r. 44/2000, vedere le note all'articolo 1.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 24, della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 24. (Piani di assestamento forestale)

1.

2.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.

6. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento."

- Il testo dell'articolo 8, della d.p.r. 357/1997, è il seguente:

"8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione."

- Il testo dell'articolo 28, della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 28. (Utilizzo e fruizione)

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonché a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.

4. Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 37, della l.r. 32/1982, è il seguente:

"Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e' obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta' Metropolitana, Comunita' Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e', comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita' a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 94 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 94. (Funzioni delle Province)

1. E' attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le Province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;

b) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999;

d) l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

a) l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta;

b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell'autorizzazione;

c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) l'autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all'autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;

b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;

c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione.”.

- Il capo I della legge 689/1981 relativo a “Le sanzioni amministrative”, comprende gli articoli dal n. 1 al n. 43.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 13, della l.r. 56/1977, è il seguente:

“Art. 13.(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche' i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita' di attuazione.

[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreche' quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

[4] Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.

[5] Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.

[6] Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

[7] Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27;

il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.”.

- Il testo dell'articolo 43 della l.r. 4/2009, è il seguente:

“Art. 43 (Norma transitoria)

1. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 3, si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione del provvedimento previsto dalla stessa disposizione.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti.

3. Restano validi fino alla loro scadenza i piani e i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003, è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB10101	(Ambiente Pianificazione e gestione aree naturali protette - Titolo 1 - spese correnti)
DB10102	(Ambiente Pianificazione e gestione aree naturali protette - Titolo 2 - spese in conto capitale)